



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **24 luglio 2025** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Verderio (LC)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Verderio LC pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia il 23 giugno 2025 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 13124 in data 23 giugno 2025;

VISTO il calendario delle adunanze della Sezione regionale di controllo per la Lombardia per l'anno 2025, stabilito con ordinanza n. 270 del 2 dicembre 2024;

VISTA l'ordinanza di assegnazione n. 154 del 23 giugno 2025;

UDITO il relatore, dott. Mauro Bonaretti;

PREMESSO

A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento, promosso ex art. 330 e 333 c.c a tutela dei minori, è stato disposto che *"l'Ente affidatario provveda a valutare il più idoneo collocamento dei minori, unitamente alla madre"*. Il Comune di Verderio chiede se, oltre ad essere tenuto alla compartecipazione delle spese riferite ai minori, in quanto Comune di residenza del padre, sia anche tenuto a compartecipare alle spese per il collocamento della madre, residente in altro Comune.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace ad un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG), atteso che la stessa non costituisce un'attività consulenziale a carattere generale bensì un'attività ermeneutica che la Sezione regionale di controllo, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali in termini di collaborazione istituzionale.

Nel caso oggetto del presente vaglio, il quesito risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto richiesto dal Sindaco, rappresentante legale del Comune.

Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, occorre rilevare al riguardo, come più volte affermato in sede nomofilattica, quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie, che, nella deliberazione n. 3/2014/QMIG, ha evidenziato come sia *"da ritenere (...) che in tanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali"*.

Sotto il profilo oggettivo, occorre cioè valutare, ai fini dell'ammissibilità del parere, l'attinenza dei quesiti con la materia della contabilità pubblica, adottando di essa una nozione ben definita e circoscritta che non può comprendere qualsiasi attività amministrativa che abbia comunque riflessi di natura finanziaria (Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione 54/2010; Sezione delle Autonomie Deliberazione 17/2020/QMIG).

Inoltre, la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione esclusiva o comunque in corso da parte di altri organi magistratuali, al fine di evitare che i pareri formulati in tale sede prefigurino soluzioni non conciliabili rispetto al caso concreto oggetto di successive pronunce rese dai competenti organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria e, quindi, con esse interferenti (cfr. Sez. Aut. deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Il caso in questione riguarda il tema compartecipazione agli oneri e si inserisce nel più ampio contesto della decadenza della responsabilità genitoriale e dell'affidamento dei minori.

Sulla materia dell'affidamento, sono intervenute diverse sentenze della Corte di cassazione (cfr. Cassazione Sez. I civile, 8 novembre 2010, n. 22678 e 11 novembre 2010, n. 22909) e si sono pronunciati con pareri il Ministero dell'Interno (cfr. parere del 28 giugno 2018) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. parere n.3958 del 23 maggio 2017).

Per questa ragione, in diversi in precedenti (cfr. SRC Lombardia n. 493/2011/PAR, SRC Puglia n. 92/2020/PAR, SRC Marche n. 4/2012/PAR) le Sezioni della Corte dei conti hanno dichiarato la materia, pur avente riflessi sul piano economico finanziario, estranea alla contabilità pubblica in quanto le richieste di pareri affrontavano questioni connesse *“all'adempimento di obbligazioni di fonte legale discendenti dal riconoscimento di diritti assistenziali dei minori la cui spettanza è soggetta all'accertamento dei competenti organi giurisdizionali”* (SRC Molise n. 25/2023/PAR).

Tuttavia, nella specifica fattispecie, la richiesta di parere non riguarda la sussistenza o meno di diritti della persona e di obbligazioni di fonte legale, ma semplicemente il riparto degli oneri tra Comuni, discendenti dall'indiscusso, e già avvenuto in sede giudiziaria, riconoscimento delle obbligazioni stesse. In questa prospettiva il parere è pertanto da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo e pertanto da scrutinare nel merito.

Tra i principali riferimenti normativi di carattere nazionale nella materia degli affidi è, oltre l'art. 330 e seguenti del codice civile che disciplinano la decadenza della responsabilità genitoriale, l'art 4 della legge 184 del 1983 modificato dalla legge 149 del 2001 al comma 2 dispone che *“ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile”*, mentre il successivo comma 3 stabilisce che *“nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”*. Per quanto poi riguarda gli oneri, l'art 35, comma 5, del r.d.l. 1404 del 1939 prevede che *“le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente”*. Pertanto, come rileva la Sezione Molise con deliberazione n. 2 del 2016, *“le spese per il collocamento del minore presso una comunità terapeutica, in applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo richiamato, sono a carico della famiglia di appartenenza, sebbene debbano essere anticipate dal Comune”*.

Stabilito questo principio, rileva in questa sede quanto stabilito dalla legge 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che all'art 6, comma 4, dispone che *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi*

connessi all'eventuale integrazione economica". In attuazione della legge quadro nazionale, la Regione Lombardia ha disciplinato la materia con la legge regionale n. 3 del 2008 e con riferimento agli oneri da sostenere ha disposto all'articolo 8, comma 7 (come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 del 2013) che gli oneri sono a carico del comune in cui risiede la persona assistita e che riceve la prestazione. Si riporta testualmente la disposizione (commi 7 e 7 bis) che regola, quindi, il riparto degli oneri tra comuni e che, quindi, definisce con chiarezza il quesito in discussione, tanto con riguardo alla posizione dei minori che della madre pure assistita: "Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica.

Per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell'imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà. Nel caso in cui la potestà sia esercitata da un tutore, gli oneri sono a carico del comune in cui il genitore o i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedono. Nel caso in cui i genitori, titolari della relativa potestà alla data di nomina del tutore, risiedano in comuni diversi, gli oneri sono a carico di entrambi i comuni in parti uguali".

Mentre la compartecipazione tra comuni è stabilita dalla legge regionale citata solamente per i casi in cui la potestà genitoriale del minore assistito sia esercitata da genitori residenti in comuni diversi alla data dell'affidamento, per quanto riguarda il genitore assistito -rispetto al quale non vi sono soggetti civilisticamente obbligati all'assistenza- gli oneri di protezione sociale sono posti a carico del comune in cui risiede la persona al momento della prestazione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in risposta al quesito formulato dal Comune di Verderio, dichiara che in caso di collocamento di un minore, unitamente alla madre, in strutture di accoglienza, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, il comune tenuto a integrare le spese per il collocamento della madre è il comune di residenza della stessa al momento dell'erogazione della prestazione.

Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Verderio (LC).

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 Luglio 2025.

il Relatore
(Mauro Bonaretti)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

7 agosto 2025

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)